

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20

OGGETTO:

**ALIQUOTE IMU - ANNO 2020 - APPROVAZIONE -
PROVVEDIMENTI**

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di maggio alle ore diciotto e minuti trenta nel Salone Polifunzionale di Cascina San Giovanni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Gatti Giovanni - Sindaco	Sì
2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco	Sì
3. Millone Manuela - Consigliere	Sì
4. Raso Pierangelo - Consigliere	Sì
5. Daniele Franco - Consigliere	Sì
6. Bonelli Selene - Consigliere	Giust.
7. Bergesio Franca - Consigliere	Sì
8. Allemandi Silvia - Consigliere	Sì
9. Alesso Michele Francesco - Consigliere	Sì
10. Bollati Elena - Consigliere	Giust.
11. Groppo Giulio - Consigliere	Sì
12. Brontu Leonardo - Consigliere	Sì
13. Cortassa Carlo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Zannoni Sauro – Castagno Andrea – Serafino Giuseppe.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mariagrazia Manfredi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall'epidemia COVID 19 il Consiglio Comunale di Moretta si riunisce, ai sensi dell'art. 5 co. 4 dello Statuto Comunale, presso il Salone Polifunzionale di Cascina San Giovanni osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: guanti e mascherine) che di distanziamento sociale e dando atto che si è proceduto con l'ausilio della Croce Rossa di Moretta, alla misurazione della temperatura a tutti gli intervenuti prima del loro ingresso in Sala.

Oggetto: Aliquote IMU – Anno 2020- Approvazione - Provvedimenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

Aliquota ordinaria (aree fabbricabili, terreni agricoli e tutti gli immobili non compresi nelle categorie successive)	0,96%
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7)	0,35%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado utilizzata come abitazione principale più una pertinenza)	0,86%
Abitazioni locatè a “canoni concordati”	0,86%
Fabbricati sede di nuove aziende che acquistino, e successivamente si insedino, in aree industriali dismesse nelle quali sia venuta meno la continuità produttiva e di aziende che presentino istanza al Comune per il rilascio di permesso di costruire ex-novo uno stabilimento industriale o artigianale (per il loro primo quinquennio di attività) – (Art. 32 lett. e – Regolamento Comunale IUC)	0,57% per fabbricati diversi dalla cat. D
	0,76% per fabbricati cat.. D
Ampliamenti di fabbricati produttivi esistenti da parte di nuove aziende o di aziende già operanti sul territorio purchè l'ampliamento non sia inferiore a mq. 1.000; Riattivazione di porzioni di fabbricati dismessi purchè , anch'essi, di superficie non inferiore a mq. 1.000 – (art. 32 lett. ee – Regolamento Comunale IUC)	0,80% (solo I° triennio)
Alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616	0,86%

Dato atto che le stesse aliquote sono state confermate per l'anno 2020 con DCC n. 66 del 19.12.2019 avendo questo Comune approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e le delibere ad esso propedeutiche ancora sotto l'egida della Legge di bilancio 2019 e, quindi, ante riforma dell'IMU intervenuta con la L.160/2020 (Legge di bilancio 2020);

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 14/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI

- 1) aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- 3) aliquota 1,00 per mille ordinaria;

Atteso che con DCC n. 68 del 19.12.2019 le medesime aliquote sono state confermate per l'anno 2020 per lo stesso motivo per cui sono state licenziate le aliquote IMU 2020;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) ha attuato l'unificazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) definendo un nuovo assetto del Tributo Immobiliare, disponendo, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del

federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Esaminata la griglia di aliquote per l'anno 2020 così come proposta dalla giunta comunale ed elaborata dai competenti uffici dando atto che la stessa non si discosta da quella approvata lo scorso anno con la precisazione che le aliquote proposte rappresentano la sommatoria di quelle relative all'IMU ed alla TASI;

Dato atto, inoltre, che le aliquote agevolate per i nuovi insediamenti produttivi e gli ampliamenti, sono previste per il solo anno 2020 proprio in virtù del disposto dell'art. 1 co. 756 della L. 160/2019 che prevede che, a decorrere dal 2021, i Comuni potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF;

Ritenuto di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2020 alla luce delle nuove disposizioni in materia introdotte dalla L. 27.12.2019 n. 160 (L. di bilancio 2020) che all'art. 1 co. 779 fissava al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e del relativo regolamento IMU;

Preso atto che l'art. 138 del D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio" ha abrogato tale norma rendendo applicabile il regime di approvazione ordinaria delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi comunali previsto dall'art. 1 co. 169 della L. 27.12.2006 n. 296 che allinea il termine per l'approvazione di aliquote e tariffe a quello di approvazione del bilancio di previsione stabilito, per il 2020/2022 dall'art. 107 co. 2 DL 17.03.2020 n. 18, al 31 luglio 2020;

Richiamata la precedente DCC n. 19 assunta nella seduta odierna con la quale è stato licenziato il nuovo Regolamento sull'Imposta Municipale Propria ai sensi dell'art. 1 co. 777 della L. 160/2020;

Visto il parere favorevole espresso in merito all'approvazione delle aliquote in oggetto dal revisore dei conti, dott.sa Monica Manfredini pervenuto in data 26.05.2020 n. 3833;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 3 co. 1, lett. b) del DL 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

Udita la dichiarazione di voto espressa dal Gruppo Consiliare di minoranza "Insieme per Moretta" per il tramite del Consigliere Cortassa secondo la quale il gruppo Consiliare si dichiara favorevole alle aliquote proposte con l'invito all'amministrazione a pensare a soluzioni alternative

a quella tutt'ora in vigore per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, in considerazione del fatto che dal 2021 sarà possibile diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto MEF.

Dopodichè

Con votazione espressa in forma palese e con n. 11 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti;

D E L I B E R A

Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 1 commi dal 738 al 783 della L. 27.12.2019 n. 160 (L. bilancio 2020) le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

Aliquota ordinaria (aree fabbricabili, terreni agricoli e tutti gli immobili non compresi nelle categorie successive)	1,06%
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7)	0,60%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado utilizzata come abitazione principale più una pertinenza)	0,96%
Abitazioni locate a “canoni concordati”	0,96%
Fabbricati sede di nuove aziende che acquistino, e successivamente si insedino, in aree industriali dismesse nelle quali sia venuta meno la continuità produttiva e di aziende che presentino istanza al Comune per il rilascio di permesso di costruire ex-novo uno stabilimento industriale o artigianale (per il loro primo quinquennio di attività) – (Art. 32 lett. e – Regolamento Comunale IUC)	* 0,67% per fabbricati diversi dalla cat. D
	* 0,76% per fabbricati cat.. D
Ampliamenti di fabbricati produttivi esistenti da parte di nuove aziende o di aziende già operanti sul territorio purchè l'ampliamento non sia inferiore a mq. 1.000; Riattivazione di porzioni di fabbricati dismessi purchè , anch'essi, di superficie non inferiore a mq. 1.000	0,90%
Alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616	0,96%
Terreni agricoli	0,96%
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (come definiti dal comma 750 della L.160/2019)	0,10%
Beni merci (come definiti dal comma 751 della L. 160/2019)	0,10%

*Di precisare che, per quanto concerne l'aliquota agevolata dello 0,67 % per la fattispecie dei nuovi insediamenti produttivi, essa potrà essere immediatamente applicata per i fabbricati in categoria catastale diversa dalla D, mentre per i soli fabbricati di categoria D, dovrà essere versata l'imposta applicando l'aliquota dello 0,76% di esclusiva spettanza statale e, a fine anno il Comune provvederà al rimborso derivante dalla differenza tra l'aliquota di spettanza statale (0,76%) e quella agevolata (0,67%).

Di precisare, inoltre, che le aliquote agevolate per i nuovi insediamenti produttivi e gli ampliamenti, sono previste per un solo anno in quanto, ai sensi dell'art.1 comma 756 della L. 160/2019, decorrere dal 2021, i Comuni potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto MEF.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 del nuovo regolamento per la disciplina dell'IMU approvato con delibera del CC n. 19 del 27.05.2020, per poter beneficiare delle aliquote IMU agevolate, è necessaria la presentazione dell'apposita comunicazione da presentarsi all'ufficio tributi entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata, pena di decadenza.

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

Di precisare che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Di disporre che venga dato al presente provvedimento ampia diffusione con relativa informativa ai contribuenti.

Di trasmettere pertanto copia al Servizio finanziario e tributi per gli adempimenti di competenza.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente

F.to: Giovanni Gatti

Il Segretario Comunale

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

F.to: Carla Fino

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 18/06/2020 al 03/07/2020
Moretta, _____

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta,

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi